



DECRETO CRESCITA: POSSIBILE PROROGA AL 30.9.2019 DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI ISA (EX STUDI DI SETTORE)

Nell'iter di conversione del c.d. "Decreto crescita" è stato approvato un emendamento che dispone la proroga al 30.9.2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dai modelli REDDITI / IRAP / IVA 2019 a favore dei soggetti tenuti all'applicazione dei nuovi ISA (ex studi di settore/parametri).

Contestualmente, per tutti, è stato approvato un ulteriore emendamento che fissa al 30 novembre la presentazione (telematica) dei modelli REDDITI /IRAP.

Per il 2019, considerato che il 30 novembre cade di sabato, l'invio andrà effettuato entro il 2.12.2019.

Per la definitività delle nuove disposizioni è necessario attendere la conclusione dell'iter parlamentare.

L'approvazione è attesa per il 29 giugno.

L'emendamento prevede:

"per i soggetti che esercitano **attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, cosiddetti ISA (ex studi di settore/parametri)** i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni IRAP nonché dalla dichiarazione annuale IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019".

È altresì previsto che la proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società- associazioni e imprese "interessate" dagli ISA.

Considerato che l'emendamento si riferisce ai versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP/ IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IVA 2018 e dell'acconto IRPEF e IRES 2019, sono interessati dalla proroga anche i versamenti relativi a:

- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;



- IVIE / IVAFE;

dovute dai soggetti sopra individuati.

La proroga riguarda anche il versamento del diritto camerale 2019.

In caso di versamento rateale, posto che la rateazione deve concludersi entro il mese di novembre, sarà possibile scegliere un massimo di 3 rate.

Per i soci di società a responsabilità limitata (che non abbiano optato per la trasparenza fiscale) soggette agli ISA, la proroga, analogamente al passato, dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali da parte dei soci.

ROTTAMAZIONE TER 2019 & SALDO E STRALCIO

Con un emendamento al decreto crescita *“per allineare i ritardatari o chi, a causa delle festività, non è riuscito a presentare la domanda entro il 30/04/2019”*, è stata prevista la riapertura dei termini della rottamazione ter e del “saldo e stralcio” al 31 luglio 2019. In pratica, utilizzando le stesse modalità già previste, è possibile ripresentare nuovamente le domande di rottamazione delle cartelle, entro il 31/07/2019, con pagamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero in un massimo di 17 rate, la prima delle quali il 30 novembre. Sempre al 31 luglio è fissata la nuova scadenza di presentazione delle domande di “saldo e stralcio”. Il provvedimento è sempre rivolto ai contribuenti con cartelle “affidate” all'Agente della Riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017 e valgono le stesse regole e modalità già in vigore per la rottamazione-ter ed il saldo e stralcio.

MORATORIA SANZIONI PER CORRISPETTIVI TELEMATICI

Con un emendamento approvato in sede di “discussione” del decreto Crescita, in merito alla trasmissione dei corrispettivi telematici all'agenzia delle Entrate, che interesserà dal 1°luglio commercianti ed imprese che operano in locali aperti al pubblico o presso l'abitazione dei clienti privati, con volume d'affari superiore a 400mila euro (e poi tutti gli altri a partire dal 1 gennaio 2020), dovrebbe essere previsto un periodo di sei mesi senza l'applicazione di sanzioni per la tardiva trasmissione dei corrispettivi, a condizione che gli stessi vengano trasmessi entro un mese dall'operazione e sempreché i corrispettivi siano confluiti nella liquidazione IVA del periodo di effettuazione dell'operazione.



Allo stesso tempo viene previsto che al termine del predetto periodo dei sei mesi, a regime, la trasmissione dei corrispettivi debba comunque sempre avvenire non oltre i 12 giorni dalla vendita o dal servizio reso.

DAL 1 LUGLIO 2019 NUOVE REGOLE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Dal 1° luglio cessa il regime attenuato delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica ed entrano in vigore le regole ordinarie relative ai termini di emissione delle fatture.

Posto che la fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa e accettata dallo SdI, fino al 30 giugno 2019 per i soggetti trimestrali, e fino al 30 settembre 2019 per i soggetti mensili è stato previsto il seguente regime sanzionatorio attenuato:

- nessuna sanzione se la fattura elettronica viene emessa (cioè trasmessa e accettata dallo SDI) tardivamente, ma entro il termine della liquidazione periodica relativa al momento di effettuazione dell'operazione:
- una riduzione dell'80 per cento della sanzione se la fattura viene emessa (cioè trasmessa e accettata dallo SDI) tardivamente ma entro il termine di liquidazione periodica successiva a quella relativa al momento di effettuazione dell'operazione.

Terminato il periodo con il regime sanzionatorio attenuato la fattura IMMEDIATA dovrà essere emessa entro 10 giorni di calendario (il termine potrebbe essere esteso a 12 giorni dalla conversione del "Decreto crescita") dalla data di effettuazione dell'operazione, fermo restando che l'imposta deve confluire nella liquidazione IVA del periodo di effettuazione.

L'agenzia delle Entrate ha specificato che per le sole fatture elettroniche la data da indicare nel documento è quella di effettuazione dell'operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata dal Sistema d'interscambio.

Al contrario, per le fatture analogiche (cartacee, ad esempio quelle emesse da soggetti aderenti al regime forfettario) sarà necessario indicare le due date (effettuazione e emissione) tutte le volte che le stesse risultino non coincidenti.



Quanto alla fattura differita la stessa può essere emessa entro il 15 del mese successivo. Con riferimento alla data da indicare nella fattura differita elettronica l'Agenzia ha però precisato che se la fattura differita è relativa a più cessioni effettuate nel corso del mese precedente, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita, che può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre, deve riportare come data quella dell'ultima consegna cioè il 28 settembre 2019.

Ricordiamo i concetti principali relativi all'individuazione del momento di effettuazione ai fini IVA:

- le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione;
- le cessioni di immobili si considerano effettuate nel momento della stipula del rogito;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo

Se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati, o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.